

Tabella 3 - definizione del livello operativo “Eo”

Si definisce livello operativo “**Eo**” quello determinato dalle seguenti combinazioni danno/vulnerabilità (con riferimento a quanto definito nelle Tabelle 1 e 2):

- Stato di danno 2 con vulnerabilità media;
- Stato di danno 3 con vulnerabilità bassa.

Gli interventi di miglioramento sismico su edifici o Unità Strutturali che non rientrano nel livello operativo definito “Eo” saranno disciplinati con successiva ordinanza.

Gli edifici o Unità Strutturali con stato di danno 1 o 2 e vulnerabilità bassa non rientrano nel livello operativo “Eo” e saranno oggetto di interventi di rafforzamento locale.